



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 19</b> <b>DATA: 27.04.2018</b>	<b>Oggetto:</b> Istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento "Norme in materia di consenso informatico e disposizioni anticipate di trattamento" L. 22/12/2017 N. 2019
---	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 15,15 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1. Paglia Berardino		X	
2. Di Santo Antonio		X	
3. Boccia Odorisio		X	
4. Tatti Tonino		X	
5. De Arcangelis Del Forno Anna Lucia		X	
6. Tesei Rosella		X	
7. Cadelago Mariangela		X	
8. Boccia Gian Luca		X	
9. Boccia Domenico		X	
10. Gizzi Marcello		X	
11. Cimini Cesidio		X	
<b>Assegnati</b>	<b>n.</b>	<b>Presenti n. 11</b>	
<b>In carica</b>	<b>n.</b>	<b>Assenti n. 0</b>	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di sindaco

Partecipa il Segretario Dott.ssa Minei Valentina

La seduta è pubblica.

Il Sindaco illustra il presente punto all'o.d.g.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- a) l'art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in alcun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, configurando per tutti i cittadini un “diritto perfetto”, che non necessita di leggi applicative per essere esercitato;
- b) l'art. 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando pertanto il riconoscimento della libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

### CONSIDERATO CHE:

- a) con le Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.), definite anche “testamento biologico”, si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona, dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o di non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
- b) la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari (Living will) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti d'America nel 1991 ed in molti Paesi dell'Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei Paesi occidentali ha legiferato in materia, e nei paesi in cui non esiste ancora una legge specifica vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore alle dichiarazioni anticipate di volontà;

**RAVVISATA** l'opportunità consentire, a chi ne avverta la necessità, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un Registro per la conservazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT);

**RITENUTO** pertanto di dover disporre che nel Registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Opi, siano raccolte le Dichiarazioni anticipate di trattamento, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

### PRESO ATTO:

- a) che viene data al cittadino la possibilità sia di depositare in busta chiusa presso l'ufficio comunale competente copia della Dichiarazione anticipata di trattamento, sia di dichiarare di averla depositata presso un Notaio, indicando in questo caso il nominativo del notaio rogante;
- b) del fatto che, in ogni caso, il funzionario comunale accettante la dichiarazione in busta chiusa, allegata all'istanza di iscrizione nel registro, non conosce il contenuto della dichiarazione, che è atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti della stessa;

### VISTI:

- l'art. 2 della Costituzione che afferma “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo”;



- l'art. 3 della Costituzione che dispone "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali";
- l'art. 10 della Costituzione che afferma che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute";
- l'art. 13 della Costituzione che recita "la libertà personale è inviolabile";
- l'art. 32, comma 2, della Costituzione Italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale stabilendo che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge";
- gli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- gli artt. 5 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina (Oviedo 1997);
- gli artt. 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia Medica, adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- l'art. 13, del Decreto Legislativo 267/2000, che attribuisce al Comune, tra l'altro, funzioni amministrative proprie nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- l'art. 3 del Decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al Comune un ruolo, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale;
- la circolare interministeriale del Ministro dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute del 19/11/2010;
- il parere dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani reso in data 23/11/2010, dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

**VISTA** la bozza per l'istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT), composta da n. 9 articoli, e ritenuta meritevole di approvazione;

**VISTA** la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D, Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

**VISTA** l'attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Favorevoli 11 – Presenti 11

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI APPROVARE** il “Regolamento per l’istituzione del registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (DAT)” allegato al presente atto;

**DI DARNE AMPIA** pubblicità in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Favorevoli 11 – Presenti 11

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio

Geom. Del Principe Mario

Parere di regolarità contabile

La Responsabile del servizio

Dott.ssa D'Addezio Cecilia

